

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Testini Mauro



IL SEGRETARIO

F.to Caforio Dr. Onofrio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. _____ Reg. pubbl.

Il sottoscritto Funzionario incaricato, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito informatico di questo Comune (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Dalla residenza comunale, 22 LUG. 2021



Il Funzionario incaricato

F.to il Funzionario incaricato

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio comunale on-line nel sito informatico di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 22 LUG. 2021 al - 6 AGO. 2021;

è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000.

Dalla residenza comunale, 22 LUG. 2021



Il Segretario Comunale

F.to Caforio Dr. Onofrio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER L'USO AMMINISTRATIVO

Addì, 22 LUG. 2021



Il Funzionario incaricato

IL FUNZIONARIO INCARICATO

(Rossini Paola)



COMUNE DI VIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

Codice Ente **10453**

Deliberazione n. **16/21**

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di **PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA**

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021.

L'anno duemilaventuno, addì **TRENTA** del mese di **GIUGNO** alle ore 18:30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Componenti del Consiglio Comunale	Presenti	Assenti
- TESTINI MAURO – Sindaco	X	
- TOMASI STEFANO - Vice Sindaco	X	
- STERLI LUIGI	X	
- TADDEI DAVIDE	X	
- PEDROTTI MARIA	X	
- RIVA ANDREA	X	
- BONAVETTI STEFANIA	X	
- CATTANEO ENRICO	X	
- FERRARI ENRICO	=	X
- RIVA SERENA	=	X
- TOGNI ILARIA	X	
TOTALI	9	2

Assiste all'adunanza il Segretario comunale **Caforio Dr. Onofrio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Testini Mauro, Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 2 dell'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 16 DEL 30 GIUGNO 2021

OGGETTO: **ESAME ED APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2021.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate – ovvero Imposta municipale propria IMU, Tassa sui rifiuti TARI e Tributo sui servizi indivisibili TASI - disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI, lasciando invece in vigore la TARI con la relativa disciplina di cui all'art. 1, commi da 641 a 668, della L. 147/2013;

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTA la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021", poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif;

VISTO, in particolare, l'Allegato A di tale delibera ARERA 443/19 che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei servizi rifiuti 2018-2021;

VISTA la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI";

CONSIDERATO che a seguito della citata delibera n.443/2019 di ARERA è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette/avvisi di pagamento che verranno emesse/i dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenza e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VISTE altresì:

- la deliberazione dell'Autorità 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui sono stati forniti ulteriori chiarimenti in merito alla predisposizione del PEF;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione delle tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/1999 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

VERIFICATO che il successivo comma 652 consente al Comune, in alternativa al precedente criterio e "nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti" di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO che, in adesione al metodo alternativo suddetto, "le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti".

VISTO, altresì, l'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 e s.m.i., che consente ai Comuni di applicare i coefficienti della TARI, indicati nel citato D.P.R. n. 158/1999, sulla base della deroga di cui al comma 652;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che, ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

PRESO ATTO che è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

VERIFICATO che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

ATTESO che con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

CONSIDERATO che ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

ATTESO che l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999 ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

RILEVATO che le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

TENUTO CONTO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie, definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, a seconda che la popolazione residente sia superiore o inferiore a 5.000 abitanti, in 30 (trenta) o 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

RIMARCATO che, per le attività non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, possono essere adottati appositi coefficienti, acquisiti da soggetti che gestiscono il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati nella parte dispositiva della presente deliberazione;

EVIDENZIATO che, in presenza di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale, assunti in epoca precedente all'adozione del provvedimento di ARERA, l'Ente Territorialmente Competente sarà tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili ai medesimi;

CONSIDERATO che al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n.158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

RILEVATO, pertanto, che le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune, moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

DATO ATTO che la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2021;

ATTESO che l'elaborazione del PEF deve tenere conto dei contenuti minimi dettati dall'articolo 18, del metodo MTR, che impongono l'applicazione di specifici criteri per la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo, per l'imputazione di questi al singolo PEF;

VERIFICATO, altresì, che il metodo MTR prevede il "limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie", da determinarsi sempre con riferimento al totale delle entrate tariffarie del singolo PEF;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

CONSIDERATO che al punto 1.3, fra le altre procedure applicabili, è previsto che è possibile avvalersi della facoltà di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie, come determinate ai sensi del MTR;

EVIDENZIATO che, nel caso suddetto, sarà necessario indicare le componenti di costo, facendo riferimento al PEF, ammissibili dalla disciplina tariffaria, ma che non si ritiene di coprire integralmente;

PRESO ATTO che la predetta precisazione è volta a verificare la coerenza con gli obiettivi definiti;

RILEVATO che, ai sensi dell'articolo 2 della citata delibera n. 57/2020, ARERA avrà il compito di procedere alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07,
- b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI,
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie,
- d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente,

CONSIDERATO che, nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario;

RAMMENTATO che spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli Enti Territorialmente Competenti;

EVIDENZIATO che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

VERIFICATO che nelle more dell'approvazione, da parte di AREA, si applicano le decisioni assunte sia dagli Enti Territorialmente Competenti, sia dai Comuni;

PRESO ATTO che il Comune di Vione ha approvato il PEF per l'anno 2021 - come previsto dal MTR e come validato da Utiliteam co. Srl - con delibera consiliare n. 14 del 31.05.2021 esecutiva ai sensi di legge;

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147/2013:

- 660. "Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.";
- 682. "Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: 1) i criteri di determinazione delle tariffe; 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti; 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie; 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE; 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (...);"

RICHIAMATO il Decreto del Presidente della Repubblica 27.04.1999, n. 158 - dei cui criteri il Comune tiene conto nella commisurazione della tariffa - con i relativi Allegati, ed in particolare la parte inerente la classificazione delle utenze ed i coefficienti di produzione potenziale di rifiuti per tipo di utenza (coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche, coefficienti Kc e Kd per le utenze non domestiche) rispetto a cui vengono parametrize le tariffe TARI;

CONSIDERATO che fra i suddetti coefficienti "K", quello relativo alla parte variabile della tariffa delle utenze domestiche (Kb) ed entrambi quelli relativi alle utenze non domestiche (Kc e Kd) sono proposti dalla normativa in range fra un valore minimo ed uno massimo, rispetto a cui il Comune deve stabilirne la misura a base della tariffa per ogni categoria di utenza tenendo conto da un canto dell'entità e della composizione dei costi da coprire (come illustrati nell'allegato "Piano Finanziario") e dall'altro della realtà economica e sociale in cui sono calate sia le famiglie sia le attività produttive del proprio territorio, oltre che della composizione delle stesse;

CONSIDERATO che i coefficienti "K" suddetti sono stati stabiliti nell'anno 1997 in periodo di crescita economica, ma che l'attuale realtà generale è di grave crisi economica tanto per le famiglie quanto per le attività produttive, e che di conseguenza un basso livello dei consumi comporta un basso livello anche di produzione rifiuti;

RITENUTO pertanto nella determinazione delle tariffe TARI, per i motivi di cui al punto precedente, di adottare in linea generale le misure minime previste per i coefficienti di produzione potenziale di rifiuti Kb, Kc, Kd per tutte le categorie di utenza domestica e non domestica;

RITENUTO altresì opportuno applicare le varie riduzioni di cui all'articolo 23 del citato Regolamento comunale TARI, come consentito dalla vigente normativa;

CONSIDERATO che per ciò che riguarda l'approvazione delle tariffe TARI si rende applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui all'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, in base a cui gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che in tal modo esse hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

CONSIDERATO d'altra parte che l'art. 30, comma 5, del D.L. 41/2021 come modificato con Legge di conversione 21.05.2021 n. 69 stabilisce che, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art. 1, comma 169, della L. 296/2006 ed all'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, i Comuni approvano le tariffe ed i regolamenti della TARI, sulla base del Piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine del 30 Giugno 2021, ed in caso si renda necessario provvedono poi alle conseguenti modifiche al proprio Bilancio di previsione qualora già approvato;

RILEVATO che le tariffe TARI che si intende applicare per l'anno 2021 sono quelle riportate nella parte dispositiva del presente atto;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettate dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia previa pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il comune abbia effettuato l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

VISTI nel seguente disposto i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI) che si intende applicare per il 2021;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI da applicare per l'anno 2021;

PRESO ATTO inoltre di quanto disposto dall'articolo 3 della Delibera di ARERA 158/2020/R/Rif del 05.05.2020, in base a cui era possibile riconoscere, per l'anno 2020, un'agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate - in possesso delle condizioni per l'ammissione al bonus sociale per disagio economico per fornitura di energia elettrica e/o di gas e/o del servizio idrico integrato - che ne facessero richiesta ai sensi dell'articolo 4 della medesima deliberazione 158/2020/R/Rif;

RITENUTO che anche per il 2021 sia da ritenersi valida l'agevolazione tariffaria di cui al punto precedente, da erogarsi nell'*avviso di pagamento Tari* e quantificarsi mediante applicazione di una componente tariffaria compensativa una tantum (espressa in euro) a decurtazione fino al limite massimo della quota variabile della tariffa a favore delle utenze domestiche disagiate aventi le condizioni di cui agli artt. 3 e 4 di detta delibera 158/2020, e che vada individuata - come già nello scorso anno 2020 - in un abbattimento pari al **40%** della *quota variabile* della tariffa;

PRESO ATTO altresì di quanto disposto dall'articolo 6 del D.L. Sostegni-bis 25 maggio 2021, n. 73 "*Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali*" in merito all'istituzione nello stato previsionale del Ministero dell'Interno di un fondo per l'anno 2021 finalizzato ad agevolazioni TARI, in termini di riduzioni della stessa, che i Comuni possono concedere a favore delle utenze non domestiche riconducibili alle categorie economiche interessate da chiusure obbligatorie o restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività a causa dell'emergenza epidemiologica da *Covid-19*;

PRESO ATTO che, in base alla ripartizione tra gli enti interessati del fondo di cui sopra, al Comune di Vione spetta un importo pari ad euro 6.985,00, cui vanno peraltro aggiunti gli importi accantonati e non utilizzati relativi all'anno 2020;

RITENUTO opportuno e doveroso, al fine di attenuare l'impatto finanziario legato alla citata emergenza da Covid-19, avvalersi di tale possibilità e quindi concedere in maniera cumulativa a favore delle attività economiche-produttive/utenze non domestiche rimaste totalmente o parzialmente chiuse nell'anno 2021 in corso le seguenti riduzioni TARI:

- riduzione della quota variabile pari al 100%;
- riduzione della quota fissa pari al 75%;

VISTO inoltre il comma 48 dell'art. 1 della Legge n. 178/2020, in base a cui dal 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, la TARI è dovuta in misura ridotta di due terzi;

PRESO ATTO che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il "TEFA" o "Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente" di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992 e che la Provincia di Brescia con Decreto del Presidente nr. 6/2021 ha stabilito l'aliquota di tale tributo nella misura del 5%;

RITENUTO infine di fissare la scadenza di pagamento della TARI per l'anno 2021 in unica soluzione al **30/09/2021**;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

VISTI il Bilancio di Previsione per il triennio 2021-2023 e il Documento unico di Programmazione;

RICHIAMATI l'art. 107, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, che, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo; ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e lo Statuto comunale;

RILEVATO che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.lgs. 267/00;

VISTO il parere di regolarità tecnica e contabile rilasciato dal Responsabile del relativo Servizio ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - come modificato dal D.L. 174/2012, e dell'art. 153 - 5° comma - del D. Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 come introdotto dal D.L. 174/2012;

CON VOTI favorevoli ed unanimi, resi nei modi di Legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE**, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della Tassa sui rifiuti "TARI" da applicare nell'anno 2021 come specificate nel seguente prospetto:

- UTENZE DOMESTICHE:

UTENZE DOMESTICHE	TARIFFA PARTE FISSA UTENZE DOMESTICHE		TARIFFA PARTE VARIABILE UTENZE DOMESTICHE	
	COEFF. Ka	Euro/mq.	COEFF. Kb	Euro
Famiglie 1 componente	0,84	0,560	0,60	18,87
Famiglie 2 componenti	0,98	0,653	1,40	44,03
Famiglie 3 componenti	1,08	0,720	1,80	56,61
Famiglie 4 componenti	1,16	0,773	2,20	69,19
Famiglie 5 componenti	1,24	0,826	2,90	91,21
Famiglie 6 o più componenti	1,30	0,866	3,40	106,94

- **UTENZE NON DOMESTICHE:**

ATTIVITA'	TARIFFA PARTE FISSA UTENZE NON DOMESTICHE		TARIFFA PARTE VARIABILE UTENZE NON DOMESTICHE	
	COEFF. Kc	Euro/mq.	COEFF. Kd	Euro/mq.
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,320	0,492	2,600	0,709
2 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,670	1,031	5,510	1,502
3 Stabilimenti balneari	0,380	0,584	3,110	0,848
4 Esposizioni, autosaloni	0,300	0,461	2,500	0,681
5 Alberghi con ristorante	1,070	1,646	8,790	2,396
6 Alberghi senza ristorante	0,800	1,231	6,550	1,785
7 Case di cura e riposo	0,950	1,461	7,820	2,132
8 Uffici, agenzie, studi professionali	1,000	1,538	8,210	2,238
9 Banche ed istituti di credito	0,550	0,846	4,500	1,227
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,870	1,338	7,110	1,938
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,070	1,646	8,800	2,399
12 Attività artigianali tipo botteghe falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiera	0,720	1,107	5,900	1,608
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,920	1,415	7,550	2,058
14 Attività industriali con capannoni di produzione	0,430	0,661	3,500	0,954
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,550	0,846	4,500	1,227
16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense, pub, birrerie	4,840	7,445	39,670	10,814
17 Bar, caffè, pasticceria	3,640	5,599	29,820	8,128
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,760	2,707	14,430	3,934
19 Plurilicenze alimentari e/o miste	1,540	2,369	12,590	3,432
20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,060	9,321	49,720	13,554
21 Discoteche, night-club	1,040	1,600	8,560	2,333

Tributo giornaliero utenze non domestiche:

la tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale corrispondente per categoria di attività produttiva, aumentandola del 50%.

(art. 21, Titolo III - del "Regolamento per la disciplina del Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi");

2. DI APPLICARE:

- le riduzioni ed agevolazioni di cui all'articolo 23 del Regolamento comunale TARI;
- la riduzione proposta nel presente atto del 40% della quota variabile della tariffa delle utenze domestiche che versino in situazione di disagio economico qualora ne ricorrano le condizioni citate in premessa;
- le seguenti riduzioni della tariffa:
 - 100% della quota variabile;
 - 75% della quota fissa;
 per le utenze non domestiche/attività produttive che nell'anno 2021 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 siano rimaste totalmente o parzialmente chiuse o che comunque abbiano subito restrizioni, ovvero:
 - a) per le "categorie" di utenza non domestica 5 - 6 - 16 - 17;
 - b) per le attività economiche contraddistinte dal codice Ateco 96.02.01 (parrucchiere);
 - c) per le attività economiche contraddistinte dal codice Ateco 55.20.51 (B&B, case vacanze, foresterie lombarde, residence);

- 3. DI DARE ATTO** che le riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche/attività produttive di cui al punto precedente sono stimate complessivamente in euro 6.936,66 e saranno finanziate in funzione delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 6 del D.L. nr. 73/2021;

4. **DI DEMANDARE** al Servizio Finanziario le necessarie regolazioni contabili conseguenti alle riduzioni, che verranno applicate d'ufficio in base all'individuazione dei beneficiari operata a cura del medesimo Servizio finanziario/Ufficio tributi (sulla base dei criteri definiti con la presente deliberazione);
5. **DI DARE ATTO** che le tariffe ed i coefficienti TARI deliberati nel presente atto sono validi per l'anno 2021 e trovano efficacia a partire dal 1° gennaio 2021;
6. **DI FISSARE** il termine ultimo di pagamento della TARI per l'anno 2021 in unica soluzione al **30/09/2021**;
7. **DI DARE ATTO** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni vigenti nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa cogente, con pubblicazione sul sito informatico del Ministero medesimo;
8. **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione tariffaria sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
9. **DI DARE ATTO** che sul presente atto deliberativo il Responsabile del relativo Servizio ha rilasciato il parere di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - come modificato dal D.L. 174/2012 e dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 così come introdotto dal D.L. 174/2012;
10. **DI DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D. Lgs. n. 267/2000, con voti unanimi e favorevoli resi nei modi di legge.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

La sottoscritta Angela Chiappini - Responsabile del Servizio Economico e Finanziario - appone il visto di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - come modificato dal D.L. 174/2012 e dell'art. 153 - 5° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 così come introdotto dal D.L. 174/2012.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Angela Chiappini

Vione, 30.06.2021



IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Rosini Paola)